



**CITTÀ DI SOVERATO**  
Comune capofila



## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOVERATO**

(ex art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000)

### **ALLEGATO A**

#### **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SOVERATO**

##### **Art. 1 - Finalità**

Il presente Regolamento disciplina compiti e funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Soverato.

##### **Art. 2 – Composizione**

1. La Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Soverato è l'organo deliberante di indirizzo politico-istituzionale per l'esercizio delle funzioni di programmazione, organizzazione e gestione del sistema locale integrato dei servizi sociali, di quelli educativi per la prima infanzia e dell'integrazione socio-sanitaria dell'Ambito.
2. Fanno parte della Conferenza dei Sindaci con diritto di voto i Sindaci, o loro delegati Assessori/consiglieri, che si fanno garanti, ciascuno per l'Ente di appartenenza, dell'attuazione a livello comunale dei provvedimenti approvati in seno alla Conferenza stessa.
3. Alla Conferenza dei Sindaci sono invitati a partecipare i Sindaci o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci possono partecipare il Direttore Generale della ASP ovvero il Direttore del Distretto sociosanitario o altro delegato, in ordine all'assunzione delle decisioni connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni socio-sanitarie nell'ambito della normativa nazionale e regionale vigente;
5. Più in generale possono partecipare alla Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici e privati, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi e/o esperti per l'illustrazione di specifici argomenti.

6. Nel caso di conferimento di delega, l'Amministrazione delegante adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e consapevole del delegato ai lavori della Conferenza. La delega deve avere forma scritta e indicare il periodo di valenza.
7. Alla Conferenza dei Sindaci partecipano, altresì, con funzioni di supporto per quanto di competenza e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, un componente dell'Ufficio di Piano con attività di verbalizzante delle riunioni e di segreteria.

### **Art. 3 – Sede**

1. La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della convenzione stipulata tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di Soverato ha sede presso il Comune Capofila di Soverato, di norma presso la sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Soverato.
2. È fatta salva la possibilità di svolgere riunioni ed incontri itineranti nei Comuni aderenti all'Ambito.

### **Art. 4 - Presidenza**

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco pro-tempore del Comune Capofila. A rappresentare il Presidente in caso di assenza o impedimento, è un delegato dallo Stesso, di norma l'Assessore alle Politiche Sociali.
2. Il Presidente rappresenta l'Ambito Territoriale nei confronti dell'esterno ed assicura l'organizzazione generale ed il coordinamento delle attività di pertinenza dell'Ambito. Sono, inoltre, attribuiti al Presidente i seguenti compiti:
  - convocare, presiedere e coordinare la Conferenza dei Sindaci d'Ambito, anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano;
  - definire gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
  - dirigere e moderare la discussione;
  - concedere la facoltà di parlare e disciplinare gli interventi con prerogativa di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione;
  - riassumere agli intervenuti i contenuti per l'approvazione definitiva e la loro corretta messa a verbale, al termine della discussione di ogni punto all'o.d.g.;
  - aprire e chiudere i lavori della Conferenza dei Sindaci, vigilare sulla loro regolarità, nonché firmare gli atti deliberativi;
  - Rapporti istituzionali con l'esterno.

### **Art. 5 – Funzioni della Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci è Organo di riferimento dell'Ambito Territoriale Sociale di Soverato, concorre all'individuazione dei bisogni sociali, e socio-assistenziali della comunità rappresentata, per costruire all'interno della programmazione dei distretti socio-sanitari percorsi e processi integrati di protezione sociale, socio-assistenziali e sanitaria a favore dei cittadini tutti.
2. Nell'ambito della programmazione regionale sanitaria e sociale, la Conferenza dei Sindaci assicura la concertazione e cooperazione tra ASP ed Enti Locali coinvolgendo quando ritenuto opportuno parti sociali, Terzo Settore e stakeholder, ed individua linee di indirizzo e modalità di integrazione delle risposte ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. Nell'individuazione delle modalità di integrazione tra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, la Conferenza dei Sindaci individua fasi ed azioni istruttorie propositive, nonché azioni e finalità gestionali e di funzionamento dei servizi socio sanitari nei diversi territori.
3. Sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale, la Conferenza dei Sindaci definisce le linee di indirizzo strategico a cui i Comuni dell'Ambito devono riferirsi per le relative

pianificazioni.

4. La Conferenza dei Sindaci, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- attua quanto previsto nella convenzione per la gestione associata, approvata da tutti i Consigli Comunali dell'Ambito;
- definisce i termini della programmazione di Ambito, individuandone le strategie di politica sociale;
- formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore e sovrintende alla sua attuazione;
- vigila sulla attuazione dei programmi da parte dei soggetti gestori e sulla qualità dei servizi offerti, direttamente ed attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento R. n.22/2019 attuativo della DGR 503/2019 e ss.mm.ii.;
- elabora gli indirizzi per l'Ufficio di Piano, ne individua e designa il Responsabile;
- approva gli atti di programmazione e di verifica, ivi compresi i regolamenti, gli accordi e convenzioni, ecc. per la gestione uniforme e funzionale dei servizi;
- esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni altra questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politico-amministrative dei singoli Enti;
- definisce le forme organizzative gestionali più idonee al miglior funzionamento dell'Ambito Territoriale e della rete dei Servizi Sociali;
- approva i criteri di contribuzione per gli oneri derivanti dall'Ufficio di Piano da parte dei Comuni associati;
- assume le decisioni in merito ai casi di inadempienza dei Comuni associati.

5. L'Ufficio di Piano attende all'istruttoria degli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza, alla predisposizione delle convocazioni e dei verbali delle adunanze.

#### **Art. 6 - Convocazioni**

1. La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo delegato o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei Sindaci componenti la Conferenza, mediante avviso di convocazione con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno che sarà trasmesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione tramite pec all'indirizzo ufficiale di ciascun Ente membro dell'Ambito e dei soggetti eventualmente interessati.
2. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della data/ora fissata per la riunione nelle medesime modalità di cui al precedente comma 1.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci si tengono, di norma, presso la sede del Comune Capofila o secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza.
2. Ogni Sindaco ha facoltà di chiedere formalmente l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla richiesta.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.
4. L'ordine del giorno trasmesso con l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti in trattazione tra i quali sono inclusi anche quelli inseriti in precedenti ordini del giorno e non trattati.
5. Qualora non fosse già stato approvato nella seduta di riferimento, ogni ordine del giorno deve

riportare al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente.

6. L'Ufficio di Piano di cui all'art. 9 della convenzione sulle materie all'ordine del giorno è tenuto a predisporre tutti gli atti deliberativi, se oggetto di discussione.

### **Art. 8 - Validità delle riunioni**

1. I componenti della Conferenza dei Sindaci sono tenuti a prendere parte personalmente alle sedute e, in caso di impossibilità a partecipare alla riunione, rilasciano specifica delega scritta ad altro amministratore o Consigliere Comunale dell'Ente di appartenenza.
2. Trascorsi al massimo 30 minuti dall'ora indicata nella convocazione, il Presidente procede all'appello dei presenti e la riunione può avere inizio soltanto in presenza del numero legale dei componenti della Conferenza, per il quale computo si considerano i componenti con diritto al voto.
3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide e possono essere dichiarate aperte in prima convocazione in presenza della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, nel qual computo si considera anche il Presidente.
4. Ove non sia raggiunto il numero legale richiesto in prima convocazione, la seduta di seconda convocazione della Conferenza dei Sindaci deve tenersi il medesimo giorno a distanza di un'ora dalla data fissata per la prima convocazione.
5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide e possono essere dichiarate aperte in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei componenti della Conferenza aventi diritto al voto.
6. Il numero legale richiesto per le convocazioni deve permanere per tutta la durata della seduta.
7. La seduta della Conferenza dei Sindaci è dichiarata deserta trascorsa un'ora e 15 minuti dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia intervenuto il numero legale necessario per aprire la seduta di prima o seconda convocazione.
8. L'apertura e la chiusura della seduta della Conferenza dei Sindaci sono proclamate dal Presidente della Conferenza o, in assenza e/o impedimento, dal suo delegato.

### **Art. 9 – Espressioni di voto**

1. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono assunte con voto palese a maggioranza per alzata di mano o espressione verbale. Le votazioni riguardanti persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
2. La Conferenza dei Sindaci delibera con voto palese e all'unanimità per l'approvazione dei seguenti atti:
  - la Convenzione per la gestione associata;
  - il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;
  - il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
  - eventuali altri regolamenti che potrebbero essere predisposti nel prosieguo delle attività;
  - il Piano Sociale di Zona triennale ed ogni suo aggiornamento;
3. Ogni componente della Conferenza dei Sindaci ha diritto ad un solo voto secondo quanto riportato nell'art. 2 del presente Regolamento.
4. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale di deliberazione.
5. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e/o da un suo delegato, ed è riportato nel processo verbale di deliberazione.

#### **Art. 10 – Processo di redazione del verbale**

1. La funzione di Segretario verbalizzante è assolta da un componente dell'Ufficio di Piano designato nell'ambito della stessa seduta.
2. Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte, nonché in maniera sintetica le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro, curandone la sottoscrizione da parte dei componenti presenti.
3. Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può chiedere di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.
4. Il verbale di deliberazione è sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e dal Segretario verbalizzante.

#### **Art. 11 – Pubblicità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza, unitamente ai verbali delle sedute, sono conservate agli atti dell'Ufficio di Piano;
2. Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sugli appositi siti internet dei Comuni associati.

#### **Art. 12 – Modifica e/o integrazione**

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento potranno essere adottate all'unanimità dai componenti della Conferenza dei Sindaci, come previsto dall'art. 9, c. 2 del presente Regolamento, con le medesime modalità di approvazione della convenzione del quale costituisce parte integrante e sostanziale.